



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

(tel. 0789-563644 – fax 0789-563645 – E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci – Numero blu 1530)

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER PRESENZA ORDIGNO BELLICO.

ORDINANZA N. 68 /2018

Il Comandante del Porto, Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci:

- VISTA** la comunicazione della Questura di Sassari datata 12/10/2018, pervenuta ed assunta a protocollo n°29561 del 14/10/2018, relativa al ritrovamento di n° 1 ordigno costituente parte di munizionamento bellico, del tipo carica di lancio da 75mm, da parte dei sommozzatori della squadra navica della Polizia di Stato di Olbia, nelle acque a SSE dell'isola di Figarolo, nelle adiacenze del sito di immersione denominato "Il Presepe", ad una distanza di circa 20 mt dalla costa e ad una profondità di circa - 4,5 mt e più precisamente in prossimità del punto di coordinate: Lat. 40°58,7029' N- Long. 009°38,5276' E (WGS 84);
- VISTI** Gli atti d'Ufficio;
- VISTI** gli Artt. 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli art. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- RITENUTO** necessario prevenire il verificarsi di possibili danni e salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, nelle more dell'intervento di rimozione/distruzione del presunto ordigno;

RENDE NOTO

Art. 1 - Interdizione dell'area

Con decorrenza immediata e fino alla rimozione del predetto ordigno, al fine di prevenire potenziali pericoli e garantire la pubblica incolumità nella zona in questione centrata nel punto di coordinate geografiche predetto è interdetta la balneazione, il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale nonché la pesca, anche subacquea, le immersioni in apnea o con le bombole ed ogni altra attività marittima che comporti la presenza di cose o persone non autorizzate per un raggio di 50 metri dall'area sopra individuata.

Art. 2 - Deroghe

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica al personale ed ai mezzi della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto e delle Forze di Polizia impegnate nelle operazioni di monitoraggio, bonifica e sgombero, nonché alle unità di soccorso che debbono accedere al sito oggetto dell'interdizione in ragione dei rispettivi compiti d'Istituto, nell'eventualità che si verificano situazioni d'emergenza.

Le navi, le imbarcazioni e i natanti in genere, che si trovassero nella necessità di attraversare la zona interdetta, devono essere preventivamente autorizzate da questa Autorità Marittima.

Art. 3 – Concorso di altre forze di Polizia

Le Forze di Polizia operanti nelle acque del Circondario Marittimo di Golfo Aranci, sono pregate voler fornire, presso la zona interessata, l'opportuno concorso nell'attività di vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Art. 4 - Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termine di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente per danni eventualmente arrecati a persone e/o cose derivanti da loro illecito operato, ai sensi degli Artt. 1231 e 1164 del Codice della Navigazione, nonché dell'Art. 53 del D.Lgs 171/2005, se la condotta è attribuibile ad unità da diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza , la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, ex Art. 59 Reg. Cod. Nav., nonché mediante l'inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.

Golfo Aranci lì, 16.10.2018

**F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA**

Allegato all'Ordinanza n 68/2018 del 16.10.18 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

